



<http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu>

Workshop

Lo strumento dei PSEA per la gestione forestale delle aree golenali



FUNZIONI ECOLOGICHE , SERVIZI ECOSISTEMICI E PSEA: UN PO' DI CHIAREZZA



Riccardo Santolini, Elisa Morri
riccardo.santolini@uniurb.it




SERVIZI ECOSISTEMICI

(MIA, 2005; de Groot et al., 2002)

Servizi di Supporto

- ciclo dei nutrienti
- produzione di cibo
- impollinazione
- Habitat
- Cicli idrologici



Servizi di Regolazione

- regolazione dei gas atmosferici
- regolazione del clima
- regolazione del disturbo
- regolazione del ciclo delle acque
- Trattamento dei rifiuti
- ciclo dei nutrienti
- ritenzione di suolo



Servizi di Fornitura

- acqua
- cibo
- materie prime
- risorse genetiche
- medicine



Servizi Culturali

- servizi ricreativi
- servizi estetici
- servizi spirituali, storici



QUALI FUNZIONI ECOLOGICHE ?

SUOLO

- **Genera biomassa: cibo, mangimi animali e materie prime rinnovabili)**

- **Decomposizione, l'umificazione, il mescolamento della sostanza organica a quella minerale e il miglioramento della struttura del suolo, dell'aerazione e del drenaggio**

- **Funge da strato filtro: trattiene e depura l'acqua, contribuisce a regolare il bilancio idrologico; trattiene anche la CO2**

- **È la più grande riserva genetica del pianeta: il suolo è vivo (in 1 ha, nei soli primi 30 cm, vivono 25 ton di animali!!!)**

- **Fornisce materie prime essenziali: argille, sabbie, ghiaie**

- **Diversità del paesaggio**

GEOMORFOLOGICHE

- **Erosione e deposito**


- **Consolidamento dell**


- **Controllo delle piene**

- **Trasporto e distribuzione delle falde)**

- **Formazione e model**

- **Ombreggiamento**





COSA E'

COSA FA


COSA RAPPRESENTA

PAGAMENTI PER I SERVIZI ECOSISTEMICI (PES) O VASI PES

1. Una transazione volontaria in cui
2. un ben definito servizio ambientale (o un uso del suolo che, in forma o in assenza di produzione)
3. è “acquistato” da (minimo) un acquirente
4. da (minimo) un produttore
5. se e solo se la produzione del servizio avviene in modo continuativo nel tempo

Meccanismi nei quali non tutti e 5 gli aspetti-chiave di un PES co-esistono (es. SE non del tutto chiaramente identificato, PES finanziati integralmente da *donor* esterni,...)

Spesso un **quadro normativo di riferimento** (obblighi e regole generali) nel quale si innestano gli elementi di un PES (es. beni club)



PES Core
Tutti e 5 i criteri sono soddisfatti:
Teoria e pochi PES (privati)

"PES-like":
Alcuni dei 5 criteri soddisfatti:
Misure agro-ambientali, eco-labels
(es. Ecoturismo)

Altre tipologie di strumenti:
Qualsiasi tipo di "pagamento" per qualsiasi "servizio ambientale" da parte di "chiunque"

Fonte: Wunder et al. 2008

«Dove non c'è DAP non può esserci alcuno spazio per l'introduzione di meccanismi PES»

Come definire il livello di remunerazione del PES? Può la certificazione includere il valore di remunerazione? Come?



Requisito importante:
continuità nei pagamenti/impegni

QUALI MODALITA' DI "PAGAMENTO"?

- TASSA DI SCOPO
- TARIFFA IDRICA
- SOVRACANONE
- CANONE DEMANIALE



STRUMENTI FISCALI

- MERCATO DEI CREDITI
- COOPERATIVE DI COMUNITA'
- SPONSORIZZAZIONE PROGETTI
-



COOPERAZIONE
PUBBLICO/PRIVATA

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevedere che il sistema di PSEA **sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato**, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
 - b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di **un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni**;
 - c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
 - d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e **dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata**; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
 - e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
 - f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
 - g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
 - h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
 - i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
 - j) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi



life+mqn
making good natura

Grazie dell'attenzione